



COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via delle Scuole n.13 – tel. 0124/659660 – fax 0124/697039

e-mail segreteria@castelnuovo-nigra.it

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE INERENTE LA CONCESSIONE D'USO DELL'ALPEGGIO COMUNALE "ALPE NERE" - CAPITOLATO PRESTAZIONALE -

Art. 1

Ai fini della partecipazione alle procedure di concessione d'uso dell'alpeggio comunale denominato "Alpe Nere", composto da terreni e fabbricati, viene utilizzata la formula del "Contratto di collaborazione con la Pubblica Amministrazione" ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n.228, da stipularsi nei confronti di un imprenditore agricolo o equipollente regolarmente iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile. L'interessato non deve trovarsi in situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

Art.2

L'alpeggio "Alpe Nere", identificato in mappa al foglio 3 sez. A mappale n.204, ha una superficie di mq. 18.652. Oltre alla superficie a pascolo esso comprende:

n.1 fabbricato adibito a stalla, con capienza di circa 60 capi bovini;

n.1 alloggio di servizio con annessi locali di trasformazione prodotti caseari, privo di energia elettrica ed impianto di riscaldamento;

n.1 concimaia.

La proprietà non è servita dalla rete elettrica; l'approvvigionamento idrico è costituito da una derivazione di sorgente non fornita di potabilità; la manutenzione ordinaria dei fabbricati e dei manufatti in genere è a carico del concessionario.

Art.3

A carico del concessionario dell'alpeggio spetta la manutenzione ordinaria dell'adiacente area attrezzata "Pian delle Nere" (sfalcio, pulizia dell'area, verifica delle condizioni dei servizi igienici e delle attrezzature presenti con tempestiva comunicazione agli uffici comunali in caso di danneggiamento). Tutta l'area dovrà essere mantenuta in condizioni di pulizia e decoro.

Art.4

L'alpeggio dovrà essere utilizzato per la produzione di formaggi e prodotti caseari, con l'obbligo di monticazione esclusiva di bestiame produttivo e con obbligo di ricovero notturno degli animali; il periodo minimo di monticazione è stabilito in 90 (novanta) giorni all'anno.

Art.5

E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto della concessione.

Art.6

Il rapporto di collaborazione avrà durata quinquennale, relativamente agli anni 2016-2020, e verrà stipulata apposita scrittura privata da registrarsi in caso d'uso con spese a carico di chi provvederà alla registrazione.

Art.7

Ai sensi dell'art. 4-bis della Legge 203/1982, così come modificato dall'art.5 del D.Lgs. 228/2001, l'attuale conduttore dell'alpeggio ha diritto di prelazione alle condizioni dell'offerta più vantaggiosa prodotta in sede di gara. Il prezzo annuo di concessione posto a base di gara è di € 600,00 (euro seicento/00). Sono ammesse solamente offerte in aumento. Il canone di concessione dovrà essere versato entro il 15 novembre di ogni anno contrattuale.

Art.8

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente capitolato, qualora riscontrato e verbalizzato a cura dei funzionari comunali, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a € 100,00 (cento/00); l'elevazione della terza sanzione comporterà l'immediata rescissione del contratto.

Art.9

Eventuali lavori di miglioria e manutenzione straordinaria inerenti i fabbricati, concordati col Comune, potranno essere scalati dal canone di concessione, previa valutazione degli stessi. In ogni caso il concessionario si impegna alla restituzione dei beni nelle medesime condizioni in cui essi si trovano all'atto della sottoscrizione tra le parti.